

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

22/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

| | |
|--|----------|
| Decreto ministeriale 15 aprile 2009, Patto di Stabilità Interno – Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi per l’anno 2008 – Termine perentorio 1° giugno 2009 | 2 |
| Privacy e propaganda elettorale: Esonero dall’informativa – Il provvedimento del garante della Privacy del 2 aprile 2009 pubblicato in G.U. n. 85 dell’11 aprile 2009 | 2 |
| Le prestazioni di lavoro accessorio nella P.A. – D.L. n.5/2009 – Decreto incentivi | 3 |
| Disposizioni del Ministero dell’Interno in materia di Servizi Demografici a seguito degli eventi sismici – Obbligo di comunicazione dei dati anagrafici dei cittadini provenienti dal Comune di L’Aquila ed altri adempimenti | 4 |
| Elezioni Amministrative 6 e 7 giugno 2009 – Scadenziario elettorale | 6 |

Decreto ministeriale 15 aprile 2009, Patto di Stabilità Interno – Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi per l'anno 2008 – Termine perentorio 1° giugno 2009

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto ministeriale del 15 aprile 2009 concernente la certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2008 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Il testo integrale del decreto è reperibile sul sito istituzionale del ministero dell'Economia: www.rgs.tesoro.it.

Il decreto in esame è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7-quater, comma 16, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 che ha prorogato al 31 maggio 2009 il termine perentorio per l'invio della certificazione.

In realtà il D.M. ha precisato che gli enti locali soggetti al patto sono tenuti a trasmettere la predetta certificazione al MEF entro il termine perentorio del 1° giugno 2009 (essendo il 31 maggio 2009 domenica).

Corre l'obbligo di precisare che la mancata produzione della certificazione costituisce - ai sensi dell'art. 1, comma 379, lett. l), della legge n. 244/2007 - inadempimento al patto di stabilità interno e determina l'applicazione delle conseguenti sanzioni (divieto di assunzioni, divieto di ricorso al debito, limite alle spese correnti, riduzione dei trasferimenti erariali, riduzione delle indennità degli amministratori).

Privacy e propaganda elettorale: Esonero dall'informativa – Il provvedimento del garante della Privacy del 2 aprile 2009 pubblicato in G.U. n. 85 dell'11 aprile 2009

Il Garante della Privacy, in considerazione del prossimo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di giugno 2009, ha ritenuto opportuno esprimersi in materia di propaganda elettorale prevedendo l'esonero, in via temporanea, dall'obbligo di informativa (art. 13 del Codice della Privacy) per le seguenti categorie di soggetti: partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati, che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente appunto le prossime consultazioni elettorali e referendarie.

Più precisamente il Garante, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice, ha disposto che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2009, solo se:

- 1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
- 2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'ideonea informativa anche sintetica.

Le prestazioni di lavoro accessorio nella P.A. – D.L. n.5/2009 – Decreto incentivi

A seguito della pubblicazione in G.U. della L. n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009 (cosiddetto decreto incentivi), viene esteso anche alla P.A. il lavoro accessorio, limitatamente, però, allo svolgimento di "attività concernenti manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, o caritatevoli o a lavori di emergenza o di solidarietà".

Ai sensi di quanto previsto dal D. lgs 276/2003, le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.

I lavoratori destinatari di tale norma sono :

- i disoccupati da oltre un anno
- le casalinghe, gli studenti, i pensionati
- i disabili ed i soggetti in comunità di recupero
- i lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Il Dlgs 276/2003 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, non indica espressamente i soggetti a favore dei quali può essere prestata l'attività, ma, sulla base di quanto stabilito dalla legge 30/2003, si può ritenere che questi siano:

famiglie, enti senza fine di lucro, soggetti non imprenditori (se imprenditori, al di fuori dell'esercizio della propria attività), ed oggi anche la Pubblica Amministrazione

La forma del contratto di lavoro accessorio è libera.

Il rapporto di lavoro occasionale, anche con più datori di lavoro, non può dar luogo a un reddito superiore a 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.

È prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo: i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro dal valore nominale fissato da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate. Il valore nominale dei buoni deve essere stabilito da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini.

Una volta effettuata l'attività e ricevuti i buoni, il lavoratore deve presentarli ai centri autorizzati i quali, rispetto al valore nominale del buono:

- trattengono una percentuale (fissata dal suddetto decreto ministeriale) come rimborso spese del servizio prestato
- versano i contributi Inps (13%) e Inail (7%) dovuti
- pagano il restante importo al lavoratore

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore accessorio.

Disposizioni del Ministero dell'Interno in materia di Servizi Demografici a seguito degli eventi sismici – Obbligo di comunicazione dei dati anagrafici dei cittadini provenienti dal Comune di L'Aquila ed altri adempimenti

Dal sito del Ministero dell'Interno servizi demografici:

"...Tra le tante esigenze nate dall'evento terremoto in Abruzzo, è stata evidenziata anche quella di reperire i dati dei cittadini residenti nel Comune di L'Aquila, attualmente presenti sul territorio di altri comuni.

Pertanto, quest'ultimi sono tenuti a provvedere alla segnalazione in questione, utilizzando una delle seguenti modalità:

*direttamente al comando dei vigili urbani di L'Aquila, in via Edoardo Scarfoglio n.l, o delegando una persona, che dovrà lasciare anche un recapito telefonico dell'interessato;

*inviando il modulo all'indirizzo di posta elettronica: terremoto@comune.laquila.it

*comunicando i propri dati al numero 0862-645818.

*inoltrando il modulo via fax allo 0862-404754.

Ulteriori informazioni possono essere reperite al seguente link: <http://www.comune.laquila.it>"

In attesa che vengano ripristinate le ordinarie attività da parte degli Uffici comunali della Città di L'Aquila e zone limitrofe, i servizi demografici di altri Comuni, presso i quali dovessero recarsi cittadini provenienti dai territori colpiti dal terremoto, con la richiesta di rilascio di un documento di identità, atteso lo stato di emergenza, potranno attestare l'autenticità di un atto notorio con fotografia, come da modello allegato. Tale documento ha valore transitorio. Ai fini di ogni possibile accertamento, i medesimi servizi demografici potranno avvalersi dei dati conoscitivi contenuti nel sistema INA-SAIA. "

Fac simile di modello:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DOCUMENTAZIONE
(art. 47 D.P.R. 445/2000 e art. 288 R.D. 635/1940)

Il/La sottoscritt_____ sedicente _____, nat___ a _____
il _____ e residente a _____ in via _____

DICHIARA

- * di essere rimasto sprovvisto di documenti d'identità e di riconoscimento, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel Comune de "L'Aquila" e zone limitrofe a decorrere dal 6 aprile 2009;
- * che la foto apposta sulla presente riproduce le sembianze fisiche del sottoscritto dichiarante;
- * che la presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 288, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, non disponendo al momento, data la situazione contingente causata dal sisma, di altre prove documentali della propria identità personale;
- * di avere piena conoscenza della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del già citato D.P.R. 445/2000 per le false dichiarazioni e dagli artt. 495 e 496 del Codice Penale in materia di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale.

li _____

Firma _____

=====

COMUNE DI _____

Io sottoscritto _____, dipendente incaricato dal Sindaco, a norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in _____ mia _____ presenza, _____ dal _____ dichiarante _____ sedicente _____, previo ammonimento sulle responsabilità penali cui va incontro in caso di mendacio.

Il Dipendente incaricato dal Sindaco

=====

Il presente atto ha valore transitorio e, comunque, sino a quando la situazione contingente sarà superata e sarà consentito il rilascio del documento secondo l'iter procedimentale all'uopo previsto."

Elezioni Amministrative 6 e 7 giugno 2009 – Scadenziario elettorale

- **Lunedì 4 maggio 2009 :**
Termine per la presentazione delle domande per l'effettuazione della propaganda elettorale indiretta.
- **Venerdì 8 maggio 2009 :**
A partire dalle ore 08.00 inizio della presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere.
Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale per mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.
Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia.
- **Sabato 9 maggio 2009:**
Termine per la presentazione delle candidature, delle liste e dei gruppi di candidati entro le ore 12.00.
- **Domenica 10 maggio 2009:**
Termine per l'esame e l'approvazione, da parte della commissione elettorale circondariale, delle candidature e delle liste per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale;
Termine per l'esame ed approvazione, da parte dell'ufficio elettorale centrale, delle candidature e dei gruppi di candidati per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.
- **Lunedì 11 maggio 2009 :**
Termine per la commissione elettorale circondariale e per l'ufficio elettorale centrale per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature.
- **Mercoledì 13 maggio 2009 :**
Termine per la spedizione agli elettori residenti all'estero della cartolina-avviso, recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione del primo turno e dell'eventuale ballottaggio, e contenente avvertenze per il ritiro del certificato elettorale.
- **Da Mercoledì 13 maggio 2009 a Lunedì 18 maggio 2009 :**
La commissione elettorale comunale effettua il sorteggio dei nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.
- **Sabato 23 maggio 2009:**
Divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

- **Sabato 23 maggio 2009:**
Notifica dell'avvenuta nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di seggio elettorale.
- **Martedì 2 giugno 2009:**
Termine per la consegna delle tessere elettorali al domicilio dei nuovi elettori da parte degli uffici comunali.
- **Da Lunedì 1 giugno a Domenica 7 giugno 2009:**
Apertura straordinaria degli Uffici comunali da lunedì a venerdì, alle 9 alle 19, il sabato, dalle 8 alle 22 la domenica dalle 7 alle 22.
- **Giovedì 4 giugno 2009:**
Termine per la presentazione della richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.
- **Giovedì 4 giugno 2009:**
Termine per la presentazione in Comune degli atti di designazione dei rappresentanti di lista e di gruppo per le elezioni comunali, circoscrizionali e termine per :
 - includere i nominativi degli elettori (che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione) negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;
 - rilasciare, ai richiedenti, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi suddetti.
- **Da Venerdì 5 a Domenica 7 giugno 2009**
Divieto di effettuare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico di effettuare nuove affissioni di stampati e manifesti di propaganda elettorale, termine per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
- **Sabato 6 giugno 2009:**
Ore 9.00 Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.
Ore 15.00 Apertura della votazione
Ore 22.00 Chiusura della votazione.
- **Domenica 7 giugno 2009:**
Ore 7.00 Apertura della votazione
Ore 22.00 Chiusura della votazione e spoglio delle schede per l'elezione dei parlamentari europei.
- **Lunedì 8 giugno 2009:**
Ore 14.00: spoglio delle schede elezioni Provinciali e successivamente elezioni Comunali.

- **Domenica 14 giugno 2009:**

In caso di ballottaggio (esclusivamente nei Comuni con più di 15.000 abitanti) termine per esercitare la facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi di candidati, rispetto a quelle/i con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno.

- **Giovedì 18 giugno 2009:**

In caso di ballottaggio, termine entro il quale gli elettori, ricoverati nei luoghi di cura e i detenuti, devono richiedere di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.

- **Da Venerdì 19 a Domenica 21 giugno 2009:**

In caso di ballottaggio, divieto di effettuare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico di effettuare nuove affissioni di stampati e manifesti di propaganda elettorale, termine per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

- **Sabato 20 giugno 2009**

Ore 9.00 Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

Ore 15.00 Apertura della votazione

Ore 22.00 Chiusura della votazione.

- **Domenica 21 giugno 2009**

Ore 7.00 Apertura della votazione

Ore 22.00 Chiusura della votazione e inizio dello spoglio delle schede elezioni Provinciali e successivamente elezioni Comunali.

Bergamo, 20 aprile 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord